

32) FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE CATEGORIE B, C E D E FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LA CATEGORIA EP: DETERMINAZIONI

– O M I S S I S –

Il Consiglio di Amministrazione,,

UDITA la relazione del Rettore;

PREMESSO che, con competenza annuale, l'Amministrazione deve definire la consistenza dei fondi destinati alla contrattazione collettiva integrativa per l'erogazione del trattamento accessorio al personale tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

che la definizione dei fondi è un atto unilaterale dell'Amministrazione che rappresenta la prima fase del processo finalizzato alla stipula del contratto integrativo;

VISTI gli artt. 63 e 65 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e Aziende Ospedaliero – Universitarie stipulato il 19.04.2018 relativi alla costituzione, rispettivamente, del fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP;

il D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, gli artt. 40 e 40-bis;

ATTESO che è tuttora vigente l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

che il suddetto vincolo non opera indiscriminatamente su tutte le voci che alimentano i fondi per il trattamento accessorio, poiché sia successivi interventi normativi sia le circolari interpretative del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato (con particolare riferimento a quelle emanate ogni anno in occasione dell'avvio della rilevazione prevista dal Titolo V del più volte richiamato D. Lgs. n. 165/2001 – c.d. "conto annuale" dei costi del personale delle pubbliche amministrazioni) hanno sottratto alla verifica del rispetto del limite specifici stanziamenti in base alla loro natura, origine o destinazione;

che, a mente di quanto disposto dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, il controllo circa la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO che nel corso dei primi mesi del 2021 l'Ateneo è stato oggetto di una visita ispettiva periodica da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). In esito ai controlli è stato contestato all'Ateneo un asserito illegittimo ampliamento, oltre i limiti imposti dal già menzionato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, delle risorse variabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale negli anni dal 2016 al 2019, con specifico riferimento alla mancata

- considerazione, nella base di calcolo da considerare per la verifica del rispetto del suddetto limite, delle risorse destinate a remunerare le maggiori prestazioni del personale in servizio richieste a seguito dell'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- ATTESO che i fondi sopra indicati sono previsti dall'art. 63, comma 3, lettera f) e dall'art. 65, comma 3, lettera f) del CCNL rispettivamente per il fondo per le categorie B, C e D e per il fondo per la categoria EP, che richiamano, a loro volta, l'art. 87, comma 2, del CCNL di comparto del 16.10.2008;
- CONSIDERATO che per la suddetta specifica voce erano stati stanziati nel 2016 € 60.000,00 per il fondo riservato alle categorie B, C e D (all'epoca definito dall'art. 87 del CCNL di comparto del 16.10.2008) e € 50.000,00 per il fondo destinato alla categoria EP (con riferimento all'art. 90 del previgente CCNL) e che tali importi sono stati progressivamente incrementati negli anni successivi in ragione della crescente complessità delle attività e dei processi e del conseguente impegno richiesto e profuso dal personale per l'erogazione dei servizi, sino a giungere nel 2021 rispettivamente ad € 120.000,00 per le categorie B, C e D e ad € 65.000,00 per la categoria EP;
- ATTESO che l'Ateneo, in riscontro al rilievo mosso dagli ispettori del MEF, ha evidenziato che la necessità di considerare anche le risorse sopra richiamate per la determinazione della base di calcolo utile per la verifica del rispetto del limite al trattamento accessorio fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha trovato esplicito riscontro in un'attività ministeriale solo a partire dal 2021 poiché solo in sede di compilazione del "conto annuale 2020" in base alla circolare MEF n. 18 del 28.06.2021 è stato introdotto uno specifico controllo di congruenza che, in merito alla costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico e amministrativo delle Università, verifica le voci che si intendono legittimamente sottratte alla base di calcolo per la definizione dei fondi da mettere a confronto con quelli del 2016 al fine del rispetto del relativo tetto di spesa e, tra queste voci, non ricomprende gli stanziamenti ex art. 63, comma 3, lettera f) e 65, comma 3, lettera f) del CCNL di comparto in vigore;
- che negli anni precedenti (dal 2017 al 2019) le risorse in questione non sono mai state considerate ai fini del rispetto del limite, ma questa circostanza non ha mai generato rilievi né ha impedito all'atto costitutivo dei fondi di ottenere sia la certificazione del collegio dei revisori dei conti sia della stessa Ragioneria dello Stato competente per territorio in sede di "conto annuale";
- PRESO ATTO che, in ragione di quanto innanzi, per gli anni precedenti al 2020, si intende proseguire nell'interlocuzione col Ministero al fine di individuare e condividere una soluzione equitativa che consenta di superare la criticità rilevata per salvaguardare la consistenza dei fondi al fine di erogare un congruo trattamento accessorio al personale;
- CONSIDERATO che a mente di quanto previsto dal citato art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, nella costituzione dei fondi per l'anno 2022 è prevista una specifica decurtazione finalizzata all'avvio del recupero a bilancio delle risorse ritenute esorbitanti rispetto al tetto massimo per l'erogazione del trattamento

- accessorio del 2016;
- PRESO ATTO che, in base a quanto rilevato dal MEF, è stato necessario ricalcolare l'importo dei fondi per l'anno 2016 al fine di rendere omogenei i valori da confrontare per la verifica del rispetto del limite imposto dal più volte citato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e, pertanto, come prescritto e consentito dalla giurisprudenza contabile, si è provveduto al ricalcolo per confrontare valori omogenei e considerare soggetti alla verifica del rispetto del limite 2016 solo gli incrementi dei valori in questione intervenuti negli anni successivi;
- PRESO ATTO altresì che nella costituzione dei fondi per l'anno 2022 è prevista una specifica decurtazione finalizzata all'avvio del recupero a bilancio delle risorse ritenute esorbitanti rispetto al tetto massimo per l'erogazione del trattamento accessorio del 2016;
- RAVVISATA l'opportunità di confermare, anche per l'anno 2022, lo stanziamento rispettivamente di € 120.000,00 per il fondo B, C e D e di € 65.000,00 per il fondo EP per incentivare il crescente impegno profuso dal personale nelle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo e nei correlati e conseguenti risultati di performance;
- VISTA la relazione tecnico-finanziaria per la costituzione dei fondi in questione elaborata dalla Direzione Generale e dall'Area Risorse Umane;
- RITENUTO opportuno autorizzare sin d'ora l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo;
- DATO ATTO che la costituzione dei fondi e la conseguente determinazione delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa dovrà essere oggetto di verifica ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 da parte del collegio dei revisori dei conti,

DELIBERA

- di approvare la costituzione del fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP ai sensi, rispettivamente, dell'art. 63 e 65 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e Aziende Ospedaliero – Universitarie per l'anno 2022 come dettagliatamente descritto nella relazione illustrativa tecnico-finanziaria allegata al presente verbale con il n. 21, per farne parte integrante;
- di autorizzare, per l'effetto, tutti gli stanziamenti previsti nella suddetta allegata relazione a carico del bilancio di Ateneo;
- di subordinare l'efficacia delle determinazioni di cui ai precedenti punti all'esito positivo della verifica ex art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 da parte del collegio dei revisori dei conti;
- di autorizzare, subordinatamente all'acquisita efficacia delle precedenti determinazioni, l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo di lavoro del personale tecnico-amministrativo.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area risorse umane.*

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005